



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 610

Del 19/09/2020

Identificativo Atto n. 4028

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020 ed in particolare il comma 16 dell'art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020) ed in particolare le lettere e) ed f) del comma 6 dell'art. 1 relative agli eventi e le competizioni sportive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-



Regione Lombardia

19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 222

del 7 settembre 2020) che, tra l'altro, proroga sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

RITENUTO di consentire la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, negli impianti all'aperto e al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto di specifiche disposizioni volte a prevenire e a contrastare il rischio di contagio, così come declinate nell'allegato 1 alla presente Ordinanza;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 18 settembre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio basso;

ORDINA

1. A decorrere dal 19 settembre 2020 è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto delle misure previste dall'allegato 1 della presente Ordinanza.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
3. La presente ordinanza che produce effetti fino al 15 ottobre 2020 è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari



Regione Lombardia

regionali, al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Le presenti indicazioni disciplinano la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive all'interno degli impianti all'aperto o al chiuso.

- Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere numerato ai singoli spettatori per l'evento; non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all'evento sportivo.
- Il numero massimo degli spettatori dovrà essere definito dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno un metro tra testa e testa, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente. Al fine di garantire un'adeguata organizzazione preventiva dell'evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti. Il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per l'impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari a assicurare il distanziamento tra gli spettatori e comunque in misura non superiore, in proporzione, al 25 % della capienza autorizzata dalle predette Commissioni di vigilanza prima dell'emergenza causata dal COVID-19 e, in via assoluta, in misura non superiore a 1.000 spettatori negli impianti all'aperto e 700 spettatori negli impianti al chiuso.
- Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per garantire l'accesso all'impianto e per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
- L'acquisto dei biglietti dovrà essere preferenzialmente effettuato on line. L'eventuale servizio di biglietteria in loco può essere previsto purché le relative postazioni siano dotate di barriere fisiche, ad es. schermi, sia fatto osservare il distanziamento interpersonale in coda e siano favorite modalità di pagamento elettroniche.
- Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato (con obbligo per ogni acquirente di comunicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici ed eventuali e-mail di ogni singolo utilizzatore) con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. I posti saranno assegnati nel rispetto del distanziamento tra persone sia laterale che frontale. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche (stampa, disabili, sponsor, etc.) saranno gestiti nominalmente.

- Il rilascio del biglietto acquistato deve essere accompagnato da raccomandazioni circa i corretti comportamenti nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e da informazioni circa i servizi e le istruzioni di accesso.
- L'elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per un periodo di 14 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.
- Ogni settore dell'impianto deve avere varchi di accesso dedicati che verranno aperti con largo anticipo per evitare potenziali assembramenti. Analogamente si provvederà per il deflusso.
- Dovranno essere organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- È vietato introdurre all'interno dell'impianto striscioni, bandiere o altro materiale.
- Deve essere previsto un servizio di controllo sull'osservanza delle misure di prevenzione con personale appositamente incaricato e formato ed in numero adeguato rispetto al pubblico previsto per l'evento.
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità.
- Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).
- Il personale preposto al controllo garantirà il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il distanziamento interpersonale e l'utilizzo della mascherina fin dalla fase d'ingresso, verificherà la temperatura corporea di ogni spettatore. All'interno della struttura gli spettatori saranno indirizzati verso il proprio posto a sedere e il personale addetto vigilerà sul rispetto della postazione assegnata e sull'utilizzo delle mascherine.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. ingressi all'impianto, accessi ai vari settori/sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.
- Occorre favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto, sia al chiuso che all'aperto. Per i bambini valgono le norme generali.
- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree a prescindere dal luogo di svolgimento dell'evento.
- Al termine dell'evento il personale dedicato al controllo degli accessi garantirà e vigilerà sul regolare deflusso verso l'esterno della struttura, indirizzando le persone verso il varco più vicino alla loro postazione.
- Al termine di ogni evento dovrà essere garantita la pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni.
- Gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio, anche in relazione a specifici eventi nonché alle dimensioni ed alle caratteristiche degli impianti.
- Gli organizzatori devono predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso. Dovrà essere anche promossa l'informazione preventiva sulle misure adottate, a cura dell'organizzatore dell'evento, attraverso i consueti canali informativi (sito internet, social network, stampa locale etc.).
- Al fine di evitare assembramenti non è consentita l'attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici di alimenti e bevande. L'eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato.